



La normativa fiscale dei prestiti ai dipendenti

Il risparmio finanziato dal datore di lavoro, attraverso mutui o scoperto di conto, viene considerato dal fisco retribuzione in natura e quindi assoggettato a tassazione

di Leonardo Comucci

Esperto fiscale

Desidero chiederVi un parere circa una ritenuta applicata sulla busta paga di gennaio. In sostanza, la banca ha considerato base imponibile in qualità di benefits aziendali i tassi applicati sul mutuo ipotecario casa e sul fido di conto corrente inferiori durante quasi tutto il 2006 al parametro al 31/12/2006 (3,50%). Ritengo che si tratti di un errore, in quanto sia sul mutuo che sul fido io pago costantemente il T.U.R. con la decorrenza pari alla variazione dello stesso. Dal momento che nell'anno 2006 è aumentato cinque volte, passando dal 2,25% al 3,50%, non vedo perché debba essere preso in considerazione solamente il valore al 31/12/2006 generando per forza una base imponibile. Non sto a chiedere cosa sarebbe successo se fosse successo il contrario (immagino che nulla sarebbe stato restituito se ad inizio anno pagavo il 3,50% ed il parametro a fine anno fosse stato al 2,50%)... Rimango comunque del parere che la cosa

vada chiarita in sede governativa, in quanto ciò mi sembra del tutto iniquo.

(lettera firmata)

Il quesito è utile per fare un po' di chiarezza sulla normativa fiscale legata ai prestiti e mutui ai dipendenti concessi dal proprio datore di lavoro. Ovviamente, tra le motivazioni prevalenti che spingono il lavoratore a rivolgersi al proprio datore di lavoro per la concessione di un prestito in alternativa alla normale linea di credito attivabile presso un qualsiasi istituto di credito, figurano la possibilità di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle applicate dal mercato. In tale situazione, il risparmio finanziario che riesce a conseguire il dipendente viene qualificato a tutti gli effetti come retribuzione in "natura" e, conseguentemente, deve essere assoggettato a tassazione secondo le regole previste dal Testo Unico (TUIR). Entrando nello specifico, l'art.51, comma 4 lettera b) del TUIR prevede che, in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, il valore normale da assoggettare a tassazione è costituito dal 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Va precisato che il Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) è stato sostituito dal Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che ha subito nel solo 2006 ben cinque aumenti, passando dal 2,25% al 3,50%, tasso in vigore dal 13 dicembre 2006 con provvedimento della Banca Centrale Europea del 7 dicembre 2006. Fino al 31 dicembre 1999, la norma faceva sempre riferimento come reddito imponibile al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente, però, al momento della concessione del prestito (e non al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno), e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sullo stesso. Il datore di lavoro dovrà, conseguentemente, tener conto del TUR vigente alla fine del periodo di imposta precedente, effettuando le operazioni di conguaglio di fine anno con il nuovo tasso di riferimento in corso al termine del periodo di imposta. La tassazione che, quindi, opera il sostituto d'imposta durante l'anno è provvisoria, in quanto nel momento dell'effettuazione della trattenuta non è ancora a conoscenza del TUR vigente al termine del periodo d'imposta. Da questo

deriva che in caso di oscillazione di tasso, si determina sempre la necessità di effettuare un conguaglio di fine anno.

Un esempio servirà a comprendere la complicata materia. Ipotizziamo un prestito di 100.000 € contratto a novembre 2005, da restituire in 20 rate mensili con quota capitale da 5.000 € al tasso di interesse dell'1%. Al 31 dicembre 2005 il TUR era pari al 2,25%, mentre al 31 dicembre 2006 il TUR in vigore è pari al 3,50%. Il calcolo del benefit lo ipotizziamo per l'anno 2006. Come prima cosa, quindi, è necessario determinare il benefit per le rate pagate nel 2006 e quindi 2,25% (TUR al 31/12/2005) - 1% (tasso di interesse applicato sul prestito) = 1,25% ovvero con riferimento alla quota capitale rimborsata nel 2006, pari a 5.000 € per 12 mesi = 60.000 €, avremo un importo pari al 50% di (1,25% x 60.000 €) = 50% di 750 € = 375 €. Conseguentemente, quando andremo ad effettuare la determinazione del benefit a fine anno 2006, che mi ritroverò nella busta paga di gennaio 2007, dovrò tener presente il TUR al 31 dicembre 2006 pari al 3,50%. In questo caso, 3,50% - 1% = 2,50% e, quindi, con riferimento alla quota rimborsata nel 2006 sarà il 50% di (2,50% x 60.000 €) = 50% di 1.500 € = 750 €. In sede di conguaglio, pertanto, il sostituto provvederà ad effettuare le trattenute sulla differenza tra 750 € (importo del benefit da assoggettare a tassazione sulla base del TUR al 31 dicembre 2006) e 375 € (importo assoggettato a tassazione mensilmente sulla base del TUR al 31 dicembre 2005) e nel nostro esempio avremo proprio 375 € di conguaglio nella busta paga di gennaio 2007. Tale normativa si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata. Sono dunque tassabili, ove ricorra il presupposto previsto dalla norma, i prestiti concessi sotto forma di scoperto in conto corrente, mutui ipotecari e cessioni dello stipendio; restano esclusi gli acconti e le anticipazioni delle retribuzioni, in quanto esse rappresentano una modalità di corresponsione della retribuzione stessa e non tecnicamente dei prestiti.

Dalla stampa

SCOVARE GLI EVASORI È PIÙ FACILE DI QUANTO SI PENSI

A leggere l'articolo di Alessandro Barbera su La Stampa viene da chiedersi come mai in Italia ci siano ancora così tanti evasori fiscali (di cui molti "totali").

Dubbi a parte, scopriamo che nel mirino degli 007 del fisco ci sono anche "gli esposti in tribunale, la lettura attenta degli annunci economici, di compravendita e affitto delle case. Solo l'anno scorso l'Agenzia delle Entrate ha fatto - con successo - più di ventimila accertamenti immobiliari. Oppure, nel caso delle auto, il controllo alla Motorizzazione di quelle in proprietà, soprattutto quando di lusso e magari intestate a società di San Marino [...].

Ma uno degli strumenti di maggior successo delle Finanze è l'«Attività di analisi e ricerca». Rossella Orlandi, direttore centrale aggiunto accertamento, la definisce «la normale osservazione della realtà che ci circonda. [...] L'anno scorso ad esempio siamo andati in alcuni porti, e abbiamo preso i dati delle barche attraccate, un indice senza dubbio significativo di ricchezza. Una volta risaliti ai proprietari e alle dichiarazioni, l'incrocio dei dati era bell'e fatto. [...] La redditizia attività di accertamento immobiliare - dice la Orlandi - talvolta viene fatta con «azioni di intelligence». È quello che l'anno scorso il nucleo di Roma ha fatto per aggredire il fenomeno degli affitti in nero all'Università mescolando un gruppo di finanzieri fra gli studenti. A rimanere impigliati nella maglia dei controlli sono rimaste gran parte delle agenzie immobiliari e della loro attività. Ai finanzieri è bastato controllare i loro archivi».

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.